

Codice A1706B

D.D. 29 maggio 2024, n. 431

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) - Operazione 16.7.1 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER Azione 1 Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne. Bando 1/2020, approvato con n. 434 del 06/07/2020 (come modificato dalle D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020 e 653/A1706B/2021 del 30/7/2021). Approvazione delle disposizioni



ATTO DD 431/A1706B/2024

DEL 29/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 del Piemonte (PSR) - Operazione 16.7.1 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER Azione 1 Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne. Bando 1/2020, approvato con n. 434 del 06/07/2020 (come modificato dalle D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020 e 653/A1706B/2021 del 30/7/2021). Approvazione delle disposizioni attuative della Fase 2.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 istituisce il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11.3.2014, integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.12.2020 ha prorogato il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2022;
- la Decisione C(2021)7355 del 6 ottobre 2021 ha approvato ufficialmente le modifiche per l'estensione del PSR 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, notificate il 25 agosto 2021 e in versione definitiva il 16 settembre 2021.

Visto che il testo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte attualmente in vigore, approvato con decisione della Commissione europea C(2024)1225 del 20

febbraio 2024 e recepito con DGR 17 - 8405 dell' 8 aprile 2024, contempla, tra l'altro, la Misura 16 - Sottomisura 16.7 "Sottomisura 16.7 “sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo”, Operazione 16.7.1 “Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER”, Azione 1 “Attuazione di strategie locali nell’ambito della strategia nazionale per le aree interne”.

Vista la DGR 21–1040 del 21/2/2020 con la quale sono stati approvati gli indirizzi e le disposizioni attuative per l’applicazione della Misura 16 Operazione 16.7.1, azione 1.

Visto la D.D. n. 434 del 06/07/2020 (come modificata dalle D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020 e 653/A1706B/2021 del 30/7/2021) con cui il Settore Servizi di Sviluppo e controlli per l’agricoltura della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ha approvato il Bando 1/2020 per la presentazione delle domande di sostegno nell’ambito della citata Operazione.

Dato atto che tale Bando si articola in due Fasi distinte, conseguenti l’una all’altra temporalmente:

- Fase 1 (Elaborazione delle strategie di sviluppo locale): prevede la costituzione di un partenariato fra operatori pubblici e privati (“Gruppo di cooperazione”) per l’elaborazione e la presentazione di uno studio finalizzato a valutare fattibilità, costi e tempistiche di progetti di sviluppo locale per l’attuazione della strategia nazionale per le Aree interne;
- Fase 2 (Attuazione della strategia di sviluppo locale): prevede l’elaborazione e la presentazione di un progetto di dettaglio degli interventi di sviluppo locale che si intendono realizzare e la relativa attuazione.

Vista la DD n. 517 del 23/6/2022 con cui è stata approvata la documentazione relativa alla Fase 2.

Preso atto che con le DD n. 709 del 14/08/2023, 863 del 13/10/2023, 917 del 30/10/2023 (come rettificata dalla DD n. 985 del 21/11/2023) e 932 del 3/11/2023 sono state ammesse a finanziamento le domande di sostegno trasmesse sulla Fase 2 del Bando.

Ritenuto opportuno emanare delle disposizioni attuative relative al meccanismo della "sovvenzione globale" di cui all'Allegato B del bando al fine di fornire ai beneficiari beneficiari informazioni di maggiore dettaglio che permettano loro la corretta rendicontazione delle attività e delle spese ammesse a finanziamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

determina

di approvare le disposizioni attuative dell'operazione 16.7.1, Azione 1, Fase 2, relative al Bando 1/2020, approvato con n. 434 del 06/07/2020 (come modificato dalle D.D. n. 742/A1706B del 27.10.2020 e 653/A1706B/2021 del 30/7/2021) allegate alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrale e sostanziale;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, 22, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)

Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

- Allegato_-_Istruzioni_operative_della_misura_16.7.1_-_Fase_2_-
1. _Sovvenzione_globale.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE OPERAZIONE 16.7.1 - ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO
LOCALE DIVERSE DA LEADER AZIONE 1 ATTUAZIONE DI STRATEGIE LOCALI NELL'AMBITO DELLA
STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE. BANDO 1/2020 - FASE 2**

1 Premessa

L'art. 48, comma 1, del Reg. UE 809/2014 prevede che *“tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze”,* mentre il comma 5 dello stesso articolo enuncia che *“I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso...”*.

La presenza di un numero elevato di partecipanti ai progetti finanziati con l'operazione **16.7.1** e ai numerosi e differenti interventi da questi attivate, rende necessario fornire ai beneficiari informazioni di maggiore dettaglio, a seconda del tipo di operazione attivata, cioè di investimento immateriale o di investimento in senso stretto.

2 QUADRO NORMATIVO

Si riporta, di seguito, un elenco della normativa unionale e nazionale di riferimento.

NORMATIVA UNIONALE

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i..
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;

NORMATIVA REGIONALE

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. Bando n.1/2020. Procedure per la fase 2 dell'Operazione 16.7.1, Azione 1. Misura 16 – Cooperazione
Sottomisura 16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo.
Operazione 16.7.1 – Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da leader.
Azione 1 – Attuazione di strategie locali nell'ambito della strategia nazionale per le aree interne;

- Manuale delle procedure controlli e sanzioni – Misure non SIGC - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte -Rev. 9 – approvato da Arpea con Determina n. 143 del 21.05.2024.
- Istruzioni operative per l'esecuzione delle visite sul luogo dell'Operazione 16.7.1, approvate da Arpea con Determina n. 131 del 7/5/2024.

3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni operative si applicano alle domande di pagamento di acconto e di saldo della sola operazione 16.7.1.

4 DEFINIZIONI

Immagini georiferite: riprese fotografiche con una specifica forma di etichettatura con la quale i più comuni dispositivi digitali in commercio, siano essi cellulari o macchine da ripresa, associano all'immagine scattata informazioni di dettaglio tra cui, in particolare, le coordinate geografiche del luogo, la data e l'ora in cui la stessa viene effettuata. Le immagini dovranno essere fornite dal beneficiario in formato JPEG con l'accortezza di non modificare le caratteristiche dei relativi files al fine di mantenere inalterate le informazioni registrate in sede di scatto e corredate di informazioni, quali coordinate GPS dei luoghi in cui sono state scattate, dalla data e dall'ora della ripresa.

Prodotti equivalenti: immagini fotografiche prive di coordinate GPS, i cui punti di ripresa coincidano con punti di riferimento territoriali certi e facilmente identificabili, che consentano all'Ente responsabile del controllo di accertare agevolmente l'ubicazione degli interventi oggetto delle riprese e la data. Sono considerati prodotti equivalenti anche filmati relativi agli investimenti da controllare.

Investimenti in senso stretto: interventi riguardanti beni materiali, a titolo meramente semplificativo, possono riguardare macchinari, attrezzature, impianti, costruzioni edili, costruzioni urbani a servizio del pubblico, strutture, infrastrutture in genere.

Investimenti immateriali: interventi per l'acquisizione di servizi, di consulenze, di corsi di formazione e/o informazione.

5 DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Per quanto attiene le sotto-misure di **investimento immateriale** (1.1; 3.2) aventi ad oggetto principalmente corsi di formazione ed informazione, promozione, progettazione, ecc., i sopralluoghi avverranno "in itinere", ovvero durante l'espletamento delle attività, al fine di verificare l'esecuzione le attività realizzate con quanto ammesso a finanziamento, al fine di evitare il mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'investimento.

L'ammissibilità delle spese in domanda di pagamento, è subordinata alla possibilità di controllo e verifica delle attività legate a tali spese.

5.1 Attività formative

Formazione in ambito agricolo

Destinatari della formazione agricola

I destinatari della formazione (partecipanti ai corsi) sono le persone e gli addetti occupati del settore agricolo ed agroalimentare delle imprese con una sede operativa localizzata all'interno del territorio dell'Area Interna, coerentemente con la Strategia di sviluppo dell'Area Interna e la proposta progettuale ammessa a finanziamento.

Per quel che riguarda la partecipazione alle attività formative, per i lavoratori dipendenti dovrà avvenire durante l'orario di lavoro e con esplicito assenso del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali è consentita nel periodo di vigenza dei rispettivi contratti e dovrà avvenire durante l'orario di lavoro e con esplicito assenso del datore di lavoro.

Tipologia delle attività formative.

La durata dei corsi può variare da 4 ore fino a 60 ore, comprese le eventuali attività pratiche o visite guidate. La durata delle singole lezioni (Moduli) può variare da un minimo di 2 ore ad un massimo di 8 ore. Nel caso di lezioni di durata superiore alle 4 ore, deve essere adottato l'orario spezzato, con un intervallo di almeno un'ora tra le due sessioni formative. I corsi non possono essere erogati nei giorni festivi. Ai fini del finanziamento previsto dal presente Bando, il numero di partecipanti può essere compreso da un minimo di 7 ad un massimo di 30. Ai corsi non sono ammessi uditori non iscritti e/o non compresi nelle categorie dei destinatari specificate nella comunicazione di avvio del corso. I corsi organizzati con attività didattica in aula possono comprendere attività pratiche quali esercitazioni, dimostrazioni, lezioni in campo, visite guidate, o altre modalità innovative strettamente connesse con le attività didattiche. Le ore dedicate a tali attività sono conteggiate per un massimo di otto ore giornaliere e non possono superare un terzo delle ore complessive di durata del corso.

Per tali corsi dovrà in ogni caso essere assicurata una specifica professionalità o esperienza dei docenti, in dipendenza degli argomenti trattati. Al termine dei corsi deve obbligatoriamente essere prevista una prova di valutazione degli apprendimenti in esito rivolta a ciascun allievo. Il prestatore del servizio di formazione è tenuto a rilasciare un attestato di frequenza e profitto con superamento della prova (o di sola frequenza, in caso di mancato superamento della prova finale). Tale attestato, così come tutto il materiale didattico eventualmente consegnato, deve essere conforme agli obblighi di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento di esecuzione UE n. 804/2014¹. Il mancato superamento della prova di valutazione finale da parte dell'allievo non incide sul contributo erogabile. La partecipazione al corso da parte del destinatario deve essere a titolo gratuito.

1 Obblighi riepilogati sul sito istituzionale della Regione Piemonte (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>).

Per quel che riguarda le unità formative/corsi in modalità FAD, gli Enti possono prevedere la progettazione e l'erogazione di unità formative interamente in modalità FAD sincrona. L'erogazione dei corsi in modalità FAD/E-learning deve rispettare le seguenti condizioni:

1. le attività didattiche sono erogate per l'intera durata del percorso formativo in modalità sincrona, attraverso piattaforme che consentano ai partecipanti di interagire istantaneamente con il docente e/o gli altri partecipanti;
2. la piattaforma informatica utilizzata dal prestatore dei servizi di formazione:
 - a) garantisce la contemporanea frequenza a tutti i partecipanti;
 - b) assicura l'identificazione dei singoli partecipanti; in particolare è necessario che la piattaforma tecnologica utilizzata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e dei discenti e la conseguente produzione di specifici report di presenza per ciascuna lezione oltre che per l'intera unità formativa, con caratteristiche analoghe a quelle del registro di cui sotto;
 - c) consente il calcolo delle ore rispettivamente frequentate da ciascun partecipante;
 - d) garantisce l'accesso, anche in tempo reale, al Settore regionale competente, con finalità di monitoraggio e controllo. Le stesse condizioni devono essere rispettate per le unità formative che prevedano sia ore di formazione in FAD sia ore di formazione in presenza.

Visite guidate, esercitazioni in campo ed altre modalità innovative devono in ogni caso essere svolte in presenza.

Si applicano ai corsi erogati in modalità FAD tutte le disposizioni applicabili ai corsi in presenza, ivi compresa la previsione della prova di valutazione finale.

Unità di Costo Standard (U.C.S.)

Per ogni attività formativa si applica l'importo dell'Unità di Costo Standard (UCS), comprensivo di tutte le voci di spesa ammissibile, e così quantificato:

- € 17,50/ora/allievo per i corsi di durata inferiore a 40 ore;
- € 14,40/ora/allievo per i corsi di durata superiore a 40 ore.

Le voci di spesa ammissibile che concorrono a comporre il Costo Standard sono: docenza, materiale didattico, uso dei locali utilizzati per la formazione, assicurazioni allievi, visite guidate ed esercitazioni pratiche, costi generali e costi amministrativi (costi relativi al funzionamento degli uffici - locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc. - nonché i costi di progettazione. Tali importi si applicano a corso realizzato ed al numero di partecipanti effettivi (fino ad un massimo di 30 partecipanti). Sono considerati partecipanti effettivi coloro che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore di corso previsto (comprese le esercitazioni pratiche, le visite guidate e le altre modalità innovative) ed abbiano acquisito l'attestato di frequenza.

Tutte le voci di spesa comprese nell'Unità di costo standard di cui sopra, devono corrispondere a spese ammissibili. La verifica dell'ammissibilità delle spese è effettuata nel corso dei controlli in loco. Tale verifica, riguardando costi semplificati, non si estende all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta. Per essere ammissibili, le spese devono in ogni caso essere effettuate:

- dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento;

- in conformità con le norme vigenti e con le prescrizioni del Bando in tema di predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale. Sempre ai fini dell'ammissibilità, le medesime spese devono essere accompagnate:

- a) dalla documentazione amministrativa e fiscale che ne dimostri l'avvenuto pagamento (documenti contabili o aventi forza probatoria equivalente);
- b) dalle disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento e della relativa tracciabilità. Tutte le fatture comprese nella documentazione di cui alla lettera a) devono obbligatoriamente riportare nell'oggetto, apposto dal fornitore, il codice CUP del Progetto.

Fanno eccezione:- le fatture emesse da fornitori impossibilitati ad apporvi la dicitura richiesta (es.: per acquisti on line da portali di vendita, da enti certificatori, redatte con applicativi che non permettano l'inserimento di diciture particolari, ecc.). In queste ipotesi, quando si tratti di fatture cartacee, la dicitura dovrà essere apposta dal beneficiario sulla fattura originale, intendendo per "fattura originale" quella archiviata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale. Quanto presentato dovrà essere conforme a tale originale, pena l'inammissibilità dell'importo relativo. Nelle medesime ipotesi, quando si tratti di fatture elettroniche, l'assenza del riferimento alla dicitura potrà essere ovviata dal beneficiario che dovrà riportarla nella causale del bonifico. - le bollette riconducibili a servizi periodici (es.: energia, telefono, affitto, manutenzioni periodiche, ecc.), nonché, se rendicontabili, le fatture – anche in quota parte - relative a minuterie, materiali di consumo, ecc., fino a un massimo di euro di € 500,00 per fattura. Ai fini dell'ammissibilità, tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi di formazione dovranno essere sostenute dal beneficiario, utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a lui intestati. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Registro presenze partecipanti e docenti

Salvo che per le unità formative interamente in FAD, per tutte le giornate di corso, il prestatore di servizi deve utilizzare un registro delle presenze di partecipanti e docenti completo di tutte le lezioni. Per ciascuna lezione, il registro riporta:

- nominativo e firma del docente;
- nominativi dei partecipanti e orario di ingresso e uscita, con le rispettive firme.

Al termine di ogni lezione, il referente del corso o il docente in sua vece, per i partecipanti non presenti, dovrà apporre la dicitura "ASSENTE" al posto della firma.

Ai fini della regolarità della rendicontazione, il prestatore di servizi deve procedere alla stampa del registro prima dello svolgimento della prima lezione del corso. Il registro così stampato dovrà essere obbligatoriamente utilizzato fino al termine del corso. Eventuali nuovi iscritti dovranno essere inseriti manualmente, tracciando sempre manualmente presenze ed assenze.

Sede delle attività formative e assicurazione infortuni

Le aule ove vengono svolte le attività formative, sia che si trovino presso sedi accreditate, sia che si trovino presso sedi occasionali, devono essere idonee allo svolgimento delle stesse e devono rispondere alle normative di sicurezza vigenti.

Ogni responsabilità è comunque in capo all'Ente organizzatore che tiene indenne in ogni caso la Regione Piemonte.

Per tutta l'attività formativa, comprese le esercitazioni pratiche e le visite guidate, l'Ente deve dotarsi di assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile, adeguatamente documentata.

Fase di avvio delle attività formative

Ai fini di permettere l'avvio delle attività formative e il riconoscimento delle relative spese deve essere data comunicazione, con trasmissione via PEC all'indirizzo SSA@cert.regione.piemonte.it, almeno 10 giorni prima dell'avvio del corso.

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:

- il titolo del corso;
- la durata totale del corso, dettagliando le eventuali ore da svolgersi in modalità a distanza e quelle dedicate ad esercitazioni in campo o visite guidate, nonché le ore di assenza ammesse ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza e profitto;
- la sede di svolgimento delle singole lezioni, specificando se si tratta di sede accreditata ed indicando, per le sedi occasionali, la sede accreditata di riferimento;
- i dati relativi ai partecipanti al corso (nominativo, codice fiscale, ragione sociale, partita IVA, sede legale e operativa, codice ATECO del datore di lavoro);
- il calendario delle singole lezioni (luogo, data, orario), con l'indicazione dei rispettivi contenuti;
- i nominativi dei docenti.

Variazioni

Sono considerate le seguenti variazioni riferite alle singole unità formative:

- a) nuovi docenti, in sostituzione di docenti già indicati nella comunicazione di avvio;
- b) sedi di svolgimento delle singole lezioni diverse da quelle indicate nella comunicazione di avvio;
- c) nuovi iscritti, rispetto a quelli già indicati nella comunicazione di avvio del corso, entro il limite massimo previsto;
- d) modifiche al calendario delle lezioni rispetto a quello riportato nella comunicazione di avvio del corso.

Al fine del riconoscimento delle relative spese, di qualsiasi variazione deve essere data, in anticipo, comunicazione, con trasmissione via PEC all'indirizzo SSA@cert.regione.piemonte.it.

In deroga al capoverso precedente, per quel che riguarda il punto c), la comunicazione deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuto il nuovo inserimento.

Formazione in ambito forestale

Per la formazione in ambito forestale, si applicano le norme applicabili in ambito agricolo sopra descritto, se non derogate dalle seguenti specificazioni.

Le attività formative finanziabili e le disposizioni generali per la realizzazione della formazione forestale coincidono con quanto specificato all'Allegato B della Determinazione Dirigenziale 17 del 25/01/2022². Destinatari sono gli imprenditori, gli addetti ed i tecnici del settore forestale (pubblici e privati) ed i gestori del territorio agroforestale, localizzati sul territorio dell'Area Interna³, di seguito genericamente chiamati

² Scaricabile al link: http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2022/04/attach/dda161000017_10300.pdf

³ Si intende qui l'impresa o l'Ente pubblico che abbia sede legale in Piemonte sul territorio dell'Area Interna.

operatori forestali. Rientrano nella definizione di operatore forestale i titolari e i dipendenti di ditte iscritte alla CCIAA con codice ATECO (o descrizione dell'attività) principale o secondario compresa nella sezione A, divisione 02 ("02.10.00 - Silvicultura e altre attività forestali" e "02.20.00 - Utilizzo di aree forestali"). Sono esclusi tra i destinatari della presente azione i soci non dipendenti, gli amministratori/consiglieri di società ed enti, i soci non lavoratori delle imprese cooperative (soci di capitale) anche se operanti nel comparto di riferimento.

Il bando di cui sopra prevede il finanziamento di iniziative di formazione professionale in ambito forestale, compresi i percorsi formativi di cui alla Determinazione dirigenziale n. 813/DA1415 del 19.12.2007 "Individuazione di profili professionali descritti per competenze ed attività, di percorsi formativi per il comparto forestale ed ambientale" e s.m.i., contenuti nel Repertorio delle qualificazioni e degli standard formativi della Regione Piemonte.

Il riconoscimento dei costi avviene sulla base delle disposizioni di cui al Paragrafo 8 dell'Allegato A della Determinazione Dirigenziale 17 del 25/01/2022⁴.

Si precisa che per imprese o Enti pubblici localizzati sul territorio dell'Area Interna si intende l'impresa o l'Ente pubblico che abbia sede legale in Piemonte.

5.2 Informazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità

Ferma restando la coerenza con la Strategia di sviluppo dell'Area Interna e la proposta progettuale ammessa a finanziamento, valgono le specificazioni seguenti.

L'operazione sostiene le attività di informazione e promozione, svolte dalle associazioni di produttori, dei regimi di qualità riconosciuti dalla UE, individuati all'art.16 del Regolamento UE n. 1305/2013, e dei relativi prodotti di qualità, da realizzarsi nel mercato interno della UE.

Sono ammissibili le seguenti attività:

1. attività di informazione e valorizzazione dei regimi di qualità riconosciuti dalla UE e dei relativi prodotti di qualità, da realizzarsi sul territorio UE;
2. manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, ritenute, anche per il numero di visitatori, oggettivamente interessanti;
3. possono essere riconosciute anche le attività di educational tour e di incoming; le attività di incoming devono essere incentrate esclusivamente sulla valorizzazione dei regimi di qualità e delle Denominazioni di Origine;
4. realizzazione di seminari tecnici, degustazioni guidate, incontri B2B, realizzazione di convegni e workshop nonché la predisposizione di materiale promo-pubblicitario, informativo, divulgativo e di iniziative promo-pubblicitarie con i mezzi di informazione e azioni di educazione alimentare;

4 V. nota 2.

5. azioni promozionali rivolte al circuito HORECA o presso punti vendita, nonché la predisposizione di materiale promo-pubblicitario, informativo, divulgativo e di iniziative promo-pubblicitarie con i mezzi di informazione;

6. inoltre iniziative inerenti la valorizzazione del paesaggio rurale caratterizzato da produzioni di qualità come i paesaggi riconosciuti dall'UNESCO oppure iniziative che si inseriscono in altre progettualità coinvolgendo le Enotecche regionali e le strade del vino e del cibo del Piemonte.

Sono oggetto delle attività di informazione e promozione le produzioni afferenti ai seguenti regimi di qualità riconosciuti dalla UE:

1) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- ◆ Indicazioni geografiche DOP/IGP – prodotti agricoli e alimentari registrati nello specifico registro dell'Unione -Reg. (UE) n.1151/2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna";
- ◆ Produzione biologica – prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018.
- ◆ Denominazioni di origini, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo - Reg. (UE) n.1308/2013;.
- ◆ Indicazioni geografiche delle bevande spiritose –Reg. (UE) 2019/787 relativo alla definizione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose;
- ◆ Protezione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 251/2014.

2) regimi di qualità ammissibili ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, riconosciuti dallo Stato italiano, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone e dei prodotti alimentari, ossia:

Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ) – prodotti agricoli zootecnici ottenuti in conformità ai disciplinari di produzione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;

Produzioni di qualità di cui al Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) – legge 3 febbraio 2011 n.4;

L'indicazione facoltativa "prodotto di montagna" è ammissibile solo in caso di attivazione di un sistema di certificazione garantito da un organismo terzo.

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le **associazioni di produttori** i cui produttori sono certificati in merito ai regimi di qualità su indicati.

Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali, ne, - in merito ai prodotti fuori Allegato 1 del Trattato CE, - per azioni di informazione e di promozione mirate a un'impresa specifica o a una particolare marca commerciale.

Le azioni di informazione e di promozione finanziate dal piano di sviluppo rurale nell'ambito della Misura 3 sottomisura 3.2 non possono essere finanziate allo stesso beneficiario, interamente o in parte, con altri provvedimenti comunitari e/o nazionali e/o regionali o da altri enti pubblici.

Le attività di informazione e promozione relative ai prodotti agricoli e alimentari di qualità, oggetto del sostegno, devono essere attuate esclusivamente nel mercato interno della UE.

I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) sono intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale);

b) attirano l'attenzione sulle caratteristiche peculiari o i vantaggi dei prodotti, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l'elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi;

Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne nel caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 (dop/igp), dal regolamento (CE) n. 110/2008 (bevande spiritose), dal regolamento (UE) n. 251/2014 (vini aromatizzati) e del regolamento (UE) n. 1308/2013 (doc/docg) per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Le spese ammissibili sono quelle individuate nel Paragrafo B.6. del Bando n° 1/2023_B approvato con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 05/09/2023⁵; si applicano inoltre le disposizioni di cui ai paragrafi B.7 "Eventi generatori di entrate" e B.8 "Spese non ammissibili" di cui al medesimo Bando.

5.3 Insediamento per giovani agricoltori

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L'attuazione del piano aziendale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale si deve concludere entro il termine delle attività oggetto di finanziamento del Bando 1/2020 della 16.7.1, Fase 2.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori si conformino alla definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile in Italia, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Il versamento del saldo dell'insediamento è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.

Il piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita personale e

⁵ Scaricabile al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/operazione-321-informazione-promozione-dei-prodotti-qualita>

professionale del giovane e dell'azienda. Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di "capo dell'azienda" fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dall'aiuto. Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore.

I giovani agricoltori devono essere in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali. La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita Commissione già istituita dalla Regione in riferimento alla Misura 112 del PSR 2007-2013. I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, è concesso un periodo di grazia che termina in coincidenza del termine delle attività oggetto di finanziamento del Bando 1/2020 della 16.7.1, Fase 2, se tale necessità è documentato nel piano aziendale.

Si applicano, qualora pertinenti, le norme previste dalla scheda dell'operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022 della Regione Piemonte.

5.4 Investimenti in senso stretto

Per ciò che concerne le sottomisure 4.1; 4.3; 6.1; 6.4; 7.4; 7.5; 7.6; 8.1; 8.6, i controlli avverranno mediante sopralluogo e/o verifica documentale, al fine di verificare la corrispondenza dei documenti presentati dai beneficiari e ammessi al finanziamento, utilizzando la documentazione tecnica, allegata alla domanda di pagamento, fotografica, attestante gli interventi effettuati (attraverso l'allegazione di foto di targhe, telai, numeri di matricola) ed eventuali relazioni dei professionisti. In aggiunta a questi, ulteriori controlli avverranno tramite la visualizzazione di foto georiferite o prodotti equivalenti, fornite dai beneficiari, allo scopo di documentare la realizzazione degli investimenti materiali, oggetto della richiesta di pagamento.

Le visite sul luogo avverranno secondo le modalità descritte nelle schede operative della misura interessata o nel manuale generale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, scaricabili anche dal sito di ARPEA www.arpea.piemonte.it.

Se la domanda di pagamento viene estratta a campione per i successivi controlli in loco, i sopralluoghi saranno effettuati ai sensi di tale controllo.

Ogni sopralluogo, indipendentemente che si tratti di domanda di acconto o di saldo, avverrà nelle modalità descritte, in linea con la normativa unionale e regionale, come sopra riportate.

6 Disposizioni finali

Le disposizioni contenute nelle presenti istruzioni operative si applicano nel rispetto di quanto riportato nelle citate normative, unionali e regionali.

Le modalità di svolgimento dei sopralluoghi elencati si applicano esclusivamente ai progetti finanziati con la misura **16.7.1**. Per quanto non espressamente specificato nelle presenti disposizioni, si fa riferimento al Manuale Procedure Controlli e Sanzioni – Misure non SIGC ed alle Schede Operative delle singole Misure.